



*Comune di Falconara Marittima*  
*(Provincia di Ancona)*

**Ordinanza N. 7 del 23/02/2018**

**IL SINDACO**

**Tenuto conto** che durante i periodi di formazione del ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso si sono riscontrati forti disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade comunali;

**Considerato** che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione stradale rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;

**Tenuto conto** che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere per gli autoveicoli transitanti lungo le strade comunali, ovunque ubicate, l'obbligo di essere muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, come previsto dall'art. 6/comma 4° punto e) del D. Lgs. n. 285/1992, secondo il quale l'Ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti dei predetti dispositivi;

**Ritenuto** doveroso, pertanto, al fine di evitare intasamenti e situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della viabilità di imporre a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, l'obbligo all'uso di mezzi antisdrucchiolevoli o di catene da neve o di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio in tutte le strade comunali ovunque ubicate;

**Visti** gli artt. 5/comma 3°, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada);

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali);

**Attesa** la propria competenza in materia

**O R D I N A**

- che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o catene da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio in tutte le strade comunali ovunque ubicate, dal momento dell'emanazione del presente provvedimento e per tutta la durata delle precipitazioni nevose e/o formazioni di ghiaccio;

- che nel periodo di vigenza del presente provvedimento i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare sulle strade comunali solo in assenza di neve o ghiaccio e/o di fenomeni nevosi in atto.

-----  
La presente ordinanza verrà resa nota tramite l'Albo Pretorio on-line del Comune di Falconara Marittima.



# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

Il personale di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, è incaricato di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37/comma 3° del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992), è ammesso ricorso entro **60** (sessanta) giorni avanti all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro **120** (centoventi) giorni dalla data di notificazione, della comunicazione o della piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e successive modificazioni.

F.TO IL SINDACO  
(Goffredo Brandoni)